

Ambito di applicazione

Le imprese che intendono svolgere le attività di impresa di pulizie previste dalla legge n. 82/94, per iscriversi all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate, devono presentare una denuncia di inizio attività utilizzando l'apposito modello DIA per le imprese di pulizie con cui dichiarano il possesso dei requisiti morali, tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti dalla normativa di settore. Tale modello deve essere allegato unitamente alla domanda di iscrizione o alla denuncia di modifica.

I soggetti giuridici che possono essere abilitati all'attività di pulizie sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo artigiani. Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti "non imprese" disciplinati nel primo libro del codice civile.

Classificazione delle attività delle imprese di pulizia

In base all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 274 del 07.07.1997, per imprese di pulizie si intendono tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

LETT. A) **ATTIVITÀ DI PULIZIA**: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

LETT. B) **ATTIVITÀ DI DISINFEZIONE**: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distruzione o inattivazione di organismi patogeni;

LETT. C) **ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE**: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

LETT. D) **ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE**: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

LETT. E) **ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE**: complesso di operazioni aventi lo scopo di

rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Rientrano altresì nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le attività di pulizia di treni ed autobus per la riconducibilità di tali luoghi al concetto di "ambienti confinati" così come richiamato dal dettato normativo della definizione di attività di pulizie.

Non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94 le seguenti attività (circolare del 8 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria):

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

L'attività di pulizie secondo la ratio della norma è riferibile ad ambienti in cui è normale la presenza umana (per cui un camino o un pozzo nero, ad esempio, pur essendo fisicamente "confinati", non rientrano nell'applicazione della norma). Anche le facciate degli edifici pur essendo "pertinenze" degli ambienti, non vengono però frequentate da nessuno e possono essere considerate estranee alla normativa sulle imprese di pulizia.

L'attività di pulizie da parte dell'impresa richiedente può iniziare dal momento in cui viene presentata la denuncia di inizio attività al R.I., completa della corretta documentazione.

**Requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività
(solo per le attività di cui alle lett. C, D, E)**

I presupposti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di pulizie, stabiliti dall'art. 2 del D.M. 274/97, prevedono il possesso in capo al preposto alla gestione tecnica dell'impresa di uno fra i seguenti requisiti:

A. TITOLO DI STUDIO:

- diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;

oppure

- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

oppure

- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

N.B.: E' necessario che il corso di studi specifico preveda almeno un **corso biennale di chimica**, nonché **nozioni di scienze naturali e biologiche** per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (circ 3428 1997).

Sarà onere del richiedente dimostrare la frequentazione delle suddette materie.

B. ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO ED ACQUISIZIONE DI SPECIFICA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN IMPRESE DEL SETTORE.

1. **assolvimento dell'obbligo scolastico** in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente:
 - per i nati fino al 1951 consiste nel conseguimento della sola licenza elementare;
 - per i nati dal 1952 al 1984 consiste nella frequenza di almeno otto anni di scuola ovvero il possesso del diploma di scuola media inferiore;
 - per i nati dal 1985 consiste nella frequenza di almeno nove anni di scuola
2. **esperienza professionale**: è richiesto un periodo di esperienza professionale qualificata di almeno **tre anni** in imprese del settore nello specifico campo di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in qualità di **dipendente qualificato, collaboratore familiare, amministratore, socio partecipante o titolare di impresa**.

N.B.: l'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese o enti preposti allo svolgimento di tali attività.

Il responsabile tecnico

L'esercizio delle attività impiantistiche è subordinato al possesso dei requisiti tecnico - professionali "da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti".

Il responsabile tecnico, surroga il titolare privo dei necessari requisiti tecnico-professionali nell'esercizio materiale dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.

Il responsabile tecnico deve avere un "rapporto di immedesimazione con l'impresa"; riferendosi con ciò alla "necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa".

- È possibile rivestire la figura di responsabile tecnico per una sola impresa.
- La figura di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa
- Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
- Il responsabile tecnico è necessariamente una persona fisica immedesimata con l'impresa e non può quindi essere un ente collettivo.

Le forme di **immedesimazione** attualmente consentite sono le seguenti:

- Titolare
- Socio accomandatario di sas (al contrario il socio accomandante non soddisfa i requisiti di immedesimazione)
- Socio di snc (anche senza legale rappresentanza)
- Amministratore di società di capitali (anche senza legale rappresentanza)

- Associato in partecipazione
- Dipendente (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time)
- Collaboratore/coadiuvante familiare
- Procuratore/institore
- Somministrazione di lavoro (figura introdotta con la L. Biagi)
- Lavoro ripartito (figura introdotta con la L. Biagi)

Non possiedono invece i presupposti dell'immedesimazione le seguenti figure contrattuali:

- Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.)
- Il contratto di collaborazione a progetto (CO.PRO.)
- Il lavoro intermittente (figura introdotta con la L. Biagi)

Requisiti di capacità economico-finanziaria

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori. Tale requisito verrà accertato d'ufficio mediante il registro informatico tenuto dall'Ufficio Protesti della Camera di Commercio.
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;

Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 comma 1 della legge 82/94 devono essere posseduti:

- dal titolare di impresa individuale e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
- da tutti i soci per le società in nome collettivo (s.n.c.);
- da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice (s.a.s.) o società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- da tutti gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Le imprese di pulizie possono richiedere l'iscrizione solo se nei confronti dei suddetti soggetti:

- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni salvo riabilitazione;
- non sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio:
 - contro la fede pubblica da artt. 453 a 498 c.p.: falsificazione di monete, spendita o introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453), alterazione di monete (art. 454), spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 455), ecc... contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la fede pubblica da artt. 692 a 694 c.p.
Gli artt. 465, 466, 498 con D.lgs. 507/99 sono stati depenalizzati, pertanto, non sono considerati più reati, ma illeciti amministrativi.
 - contro il patrimonio da artt. 624 a 649 c.p.: furto (da artt. 624 a 626), sottrazione di cose comuni (627), rapina (628), estorsione (629), sequestro di persona a scopo di estorsione (630), usurpazione (631), ecc., circonvenzione di persone incapaci (643), usura (644), frode in emigrazione (645), appropriazione indebita (646-647), ricettazione (648), riciclaggio (648 bis), ecc.. salvo riabilitazione;
 - mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 30 c.p.) o all'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (art. 32 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.03.1942 n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle legge 27.12.1956 n. 1423, 10.02.1962 n. 57, 31.05.1965 n. 575 e 13.09.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (416 c.p.);
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale(illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Documenti richiesti per la denuncia di inizio attività

1. modulistica Registro Imprese (per le società S5, UL SE) (per le ditte individuali I1, I2, UL, SE), è inoltre necessaria l'allegazione del modello intercalare P con cui si nomina il responsabile tecnico solo se l'impresa svolge le attività di cui alle lett. C, D, E;
2. diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese, secondo la tabella sotto riportata;
3. fotocopia documento di identità del legale rappresentante o del titolare se trattasi di ditta individuale e del responsabile tecnico i quali devono sottoscrivere in maniera autografa le dichiarazioni contenute nel modello di denuncia di inizio attività;
4. attestazione della tassa di concessione governativa (TCG) di euro 168,00 da effettuarsi sul c/c 8003 intestato all'agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara;
5. modello DIA per le attività di pulizie, per la dichiarazione del possesso dei requisiti. Deve essere sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale ovvero da uno dei legali rappresentanti della società. Deve essere inoltre sottoscritto dal responsabile tecnico, se soggetto diverso da quelli indicati in precedenza (solo se l'impresa svolge le attività di cui alle lett. C, D, E).

Diritti di segreteria Registro Imprese per denunce inizio attività impiantistica

1. **SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI**
 - o € 50,00+€ 15,00 S5/UL supporto informatico digitale
 - o € 30,00+€ 15,00 S5/UL denuncia telematica
2. **IMPRESE INDIVIDUALI** (compresa ditta artigiana che chiede l'iscrizione anche come impresa commerciale)
 - o € 18,00+€ 9,00 I1/I2/UL supporto informatico/denuncia telematica

Diritti di segreteria Albo Artigiani per denunce inizio attività impiantistica

1. **IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA**
 - o € 31,00+€ 9,00 prima iscrizione (Mod. 1)
 - o € 10,00+€ 9,00 modifica (Mod. 3) apertura UL (Mod5)
2. **SOCIETA' ARTIGIANE**
 - o € 31,00+€ 15,00 prima iscrizione (Mod. 2)
 - o € 10,00+€ 15,00 modifica (Mod. 4) apertura UL (Md. 5)